

REGOLAMENTO

Allo Statuto della CAMA - SODEL - MUTUO SOCCORSO PREVIDENZA E ASSISTENZA PUBBLICI SERVIZI - Società Cooperativa" in sigla "CAMA - SODEL Soc. Coop."

TITOLO I: PREVIDENZA

Art.1 - Per essere Socio della Cooperativa è indispensabile il requisito di onorabilità unitamente alla domanda di ammissione, il Socio dovrà, quindi, produrre atto notorio con firma autentica, ovvero dichiarazione sostitutiva comprovante la propria onorabilità .

Art.2 - La qualità di soci comporta i seguenti obblighi:

1. Osservare integralmente lo Statuto e il presente Regolamento;
2. Per i soci dipendenti in servizio nonché in quiescenza che hanno optato di rimanere socio, di aziende di cui all'art.1 dello Statuto di pagare un contributo mensile così alternativamente determinato:
 - a. EURO 52,00 con diritto di premio di solidarietà, di contributi e indennità di cui allo statuto ed al presente regolamento al 100%;
 - b. EURO 26,00 con diritto di premio di solidarietà calcolato sulle somme versate e di contributi e indennità di cui allo statuto ed al presente regolamento al 50%.
 - c. EURO 13,00 senza diritto di premio di solidarietà, di contributi e indennità.
 - d. Il contributo di cui sopra potrà essere versato anche trimestralmente o annualmente.
 - e. Relativamente ai soli mesi di giugno e dicembre dall'importo del capitale di cui ai commi a. e b. verranno detratti due euro a titolo di maggior contributo di cui al successivo punto 5.
3. Per i soci parenti e affini di soci, di aziende di cui all'art.1 dello Statuto di pagare un contributo mensile così alternativamente determinato:
 - a. EURO 52,00 con diritto di premio di solidarietà, di contributi e indennità di cui allo statuto ed al presente regolamento al 100%;
 - b. EURO 26,00 con diritto di premio di solidarietà calcolato sulle somme versate e di contributi e indennità di cui allo statuto ed al presente regolamento al 50%.
 - c. EURO 13,00 senza diritto di premio di solidarietà, di contributi e indennità.
 - d. Il contributo di cui sopra potrà essere versato anche trimestralmente o annualmente.
 - e. Relativamente ai soli mesi di giugno e dicembre dall'importo del capitale di cui ai commi a. e b. verranno detratti due euro a titolo di maggior contributo di cui al successivo punto 5.

Tali contributi vanno imputati a capitale.

4. Per gli altri soci l'acquisto di una quota di capitale pari a Euro 25,00.
5. Per tutti i soci di versare un contributo semestrale a fondo perduto di Euro 10,00 (dieci/00) destinato ai progetti di mutualità per le famiglie dei soci ed alla copertura delle spese gestionali, entro le scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno. Tale contributo può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

Art.3 - La sospensione totale delle retribuzioni fatta al socio dalla società, per infrazioni disciplinari non dolose, arresta automaticamente l'anzianità di Cassa, la quale riprende il normale corso, allorquando il socio assumerà nuovamente servizio, tranne che questi voglia egualmente pagare, con versamenti diretti in ufficio o a mezzo c/c postale, fintanto che non sarà chiarita la sua posizione. Se invece il socio in parola non vorrà pagare nel modo sopraccitato, potrà, alla ripresa del servizio, dilazionare gli arretrati per la continuità dell'anzianità, secondo i criteri che il Consiglio riterrà opportuni. Al suddetto socio, per il tempo della sua sospensione, sarà addebitato o accreditato l'eventuale deficit o utile d'esercizio. E' da chiarire, che al socio non più riammesso in servizio nella società della quale era dipendente, la liquidazione sarà determinata con la data della effettiva interruzione dei pagamenti delle quote alla Cassa.

Art.4 - In caso di sospensione o interruzione del servizio, per ragioni diverse da quelle di cui al superiore articolo 3 tutti i diritti nascenti dallo Statuto e dal presente regolamento, eccetto quelli relativi al decesso del socio, restano sospesi o interrotti.

E' data facoltà insindacabile al Consiglio di Amministrazione, per apprezzabili motivi, di concedere ugualmente le citazioni statutarie nella misura che riterrà opportuna.

TITOLO II: SOVVENZIONE

Art. 5 - La Cassa potrà concedere ai soci dei prestiti al tasso d'interesse, in vigore al momento della richiesta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con regolare delibera. Tasso da applicare sull'ammontare lordo della somma concessa in finanziamento, capitale e interesse con l'obbligo di rimborso mediante rate mensili a cominciare dal primo mese successivo alla concessione del prestito secondo un apposito piano di ammortamento.

Il socio che per qualsiasi motivo risulta moroso per tre mensilità consecutive decade dai benefici concessi dalla cassa e in qualsiasi momento il consiglio di amministrazione può richiedere il rimborso totale del residuo debito con effetto immediato.

La cassa può anche concedere, ai propri soci, finanziamenti sotto forma di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa (o anche di altro immobile) per il socio e/o anche per i familiari conviventi del socio stesso, in questo ultimo caso oltre all'obbligo assunto dal familiare che ottiene il finanziamento è coobbligato anche il socio stesso fino al rimborso dell'ultima rata del finanziamento nonché mutui o finanziamenti ipotecari volti al consolidamento di debiti.

Tutti gli eventuali oneri sostenuti per l'espletamento della pratica di concessione del finanziamento, a qualsiasi titolo richiesti, comprese le eventuali imposte e tasse saranno trattenute dall'ammontare del finanziamento da erogare e/o richiesti in anticipo al richiedente in misura totale o parziale a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - L'entità del prestito può variare a seconda delle richieste, dei fondi disponibili e dei versamenti del richiedente, e ciò in relazione al merito creditizio a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di concedere prestiti, in caso di speciali ragioni, nei confronti dei nuovi iscritti alla Cassa anche prima del compimento del primo anno di iscrizione, e indipendentemente dalle quote mensili versate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la somma massima erogabile ai nuovi soci e se ne dà facoltà al Consiglio di aggiornare tale somma se lo riterrà opportuno.

Ugualmente il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di rate con le quali dovrà esser restituito quanto concesso al socio e ciò con riferimento alle somme effettivamente erogate.

I relativi interessi saranno proporzionati alla effettiva durata del prestito, e preventivamente calcolati anche sulla base del contratto di mutuo che verrà stipulato tra la Cassa ed il socio.

Tutti i soci autorizzano fin da ora i rispettivi datori di lavoro e confermano tale autorizzazione con delega scritta irrevocabile, seguita dall'accettazione del datore di lavoro fino dall'atto in cui saranno ammessi come soci della Cassa, a fare le trattenute sulla busta paga per i contributi da versare alla Cassa, nonché delle quote mensili di rimborso alla Cassa degli eventuali prestiti concessi ai soci, con i relativi accessori, ed infine degli altri contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, quale l'istituzionalizzazione di un contributo straordinario, pari al 50% della quota sociale individuale mensile, da destinare, in caso di morte del socio, al coniuge superstite e/o ai figli del defunto e, ove lo stesso non avesse persone conviventi e a carico, ai di lui eredi, secondo i diritti di successione testamentaria o legittima; contributi e rimborsi che saranno direttamente versati alla Cassa dai rispettivi datori di lavoro. Anche in caso di perdita della qualità di socio per atto di recesso o per intervenuto licenziamento o per qualsiasi altra causa o comunque in ogni caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, la solvibilità del socio, questi decade automaticamente dal beneficio del termine per il pagamento dei crediti della Cassa. All'uopo, su delega che ogni socio fa per iscritto al proprio datore di lavoro all'atto della sua ammissione quale socio della Cassa, tutto il residuo debito di quest'ultimo sarà pagato alla Cassa dal datore di lavoro del socio receduto o licenziato, sulle somme ancora dovute gli a titolo di retribuzioni ordinarie e straordinarie, di emolumenti di qualsiasi specie e titolo, comprese le indennità di

quiescenza. In caso di anticipato rimborso del prestito il socio ha diritto ad una riduzione del costo in ottemperanza alle disposizioni legislative e sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per i soci parenti e affini di soci il prestito è deliberato dal Consiglio in relazione al merito creditizio e potranno essere garantiti da altro socio. La misura massima di prestito non potrà superare 4 volte il capitale del socio e del parente garante. In caso di mancanza di soggetto garante, per i primi tre anni dalla data d'iscrizione, al socio non potrà comunque essere erogata una somma a € 5.000,00.

Tali crediti la Cassa recupererà altresì:

- a) sulle somme dovute dalla Cassa stessa al socio a norma dello Statuto e del presente regolamento per qualsiasi altra causale;
- b) sulle indennità spettanti ai di lui aventi causa da parte della Cassa;
- c) su ogni altro credito del socio verso qualsiasi altro terzo e sul suo patrimonio personale.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di concedere al socio che usufruisce già di un prestito, che dimostri validi motivi di bisogno, ulteriori prestiti anche abbinandoli, purchè l'intero ammontare non ecceda i limiti di legge. Nel caso di anticipata estinzione, comunque effettuata dal Socio, la Cassa corrisponderà il rimborso degli interessi riferiti alla operazione stessa per il residuo tempo di durata del finanziamento. Sul conteggio degli interessi così effettuato, si applicherà una "Penale di Anticipata Estinzione" pari all' 1% del Capitale Residuo a titolo di "Penale per Anticipata Estinzione" se la durata residua del contratto è maggiore di 1 anno e dello 0,5% se la durata residua è inferiore all'anno. Tale "Penale per Anticipata Estinzione" non è in alcun caso dovuta se l'importo del debito residuo è inferiore ad € 10.000,00. A tal proposito è istituito un contributo di solidarietà di euro 26,00 fino a 10.000 euro lordi erogati e di 52,00 euro fino a 20.000 e 78,00 euro oltre da trattenere da ciascun prestito a ciascun socio. Tali parametri verranno utilizzati dalla Cassa anche in relazione al pagamento delle liquidazioni sociali.

Art. 8 - Il socio per conseguire un prestito deve presentare domanda in carta libera al Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo prende in esame immediato le singole richieste in ragione della data di presentazione e decide insindacabilmente non oltre i trenta giorni successivi. In ogni caso nessuna domanda di prestito può essere presa in esame, se prima non sia stata decisa quella di precedente presentazione salvo che nel rispetto dei principi mutualistici non vi siano comprovati problemi di salute o di natura economica.

TITOLO II: MUTUO SOCCORSO

Art. 9 - Scopo della Cassa è il mutuo soccorso fra i soci, perché sarà:

- a) Costituito un fondo per sussidi straordinari con gli avanzi di esercizio a favore dei soci che cessano dal servizio..
- b) Provveduto alle spese necessarie, in caso di decesso dei soci o dei loro congiunti conviventi e a carico.
- c) ove necessario, saranno fatte sovvenzioni alla famiglia del socio defunto, secondo le norme di cui appresso.
- d) Sarà provveduto alla erogazione di finanziamenti ai soci e a quant'altro previsto nello statuto e nel presente regolamento, ed alle eventuali altre provvidenze, che saranno in prosieguo regolarmente deliberate.
- e) Sarà provveduto alla erogazione di borse di studio ai figli dei soci, a condizione che sia stato conseguito il titolo di studio di diploma di maturità o laurea magistrale con esclusione di titoli provenienti da corsi di laurea brevi, nonchè alla erogazione di contributi per la nascita di figli dei soci, a decorrere dall'1 gennaio 2012; il tutto secondo i criteri preventivamente stabiliti con regolamento del consiglio di amministrazione, sentito il Comitato Consultivo, e nell'ambito di un budget annuale sempre in via preventiva dal consiglio di amministrazione.
- f) Saranno eventualmente effettuate attività connesse e strumentali alle precedenti, con esclusione in ogni caso di tutte le attività non consentite dalla legge e dallo statuto.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione redigere nel corso dell'anno il programma delle iniziative che intende promuovere e darne comunicazione ai soci.

Art. 10

A – Il fondo sussidi straordinari ha lo scopo di soccorrere il socio o altri aventi diritto, in caso di morte di esso socio, o all'atto in cui egli cessa definitivamente dal servizio o perde comunque la qualità di socio della cassa per causa diversa dal recesso volontario o dal provvedimento di radiazione. Il socio radiato o receduto conserva soltanto il diritto ai

rimborsi specificatamente previsti, per tale ipotesi, dallo statuto e dal presente regolamento e nei modi e termini stabiliti da esso.

Il socio che non può effettuare le proprie prestazioni lavorative in azienda per motivi di salute venendo posto in aspettativa dal datore di lavoro, decorsi sei mesi continuativi di malattia, potrà richiedere alla cassa un contributo integrativo, della durata massima di sei mesi.

Il contributo potrà essere richiesto da ogni socio per una sola volta, nell'intero arco della sua permanenza all'interno della società.

Il contributo sarà pari alla parte detratta al socio dall'azienda o ente di appartenenza e relazionata al parametro affinché lo stesso percepisca la regolare mensilità determinata dalle spettanze detratte le imposte di legge dovute da contratto CCNL.

B – Il Comitato Consultivo organizza e gestisce le attività sociali e mutualistiche della Cassa su approvazione del C.d.A. di concerto con gli organi amministrativi.

Art. 11 - Premio di solidarietà

1. Nel caso in cui un socio cessi dal rapporto di lavoratore dipendente per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie dal datore di lavoro e receda dalla cooperativa, la cassa corrisponderà un premio di solidarietà così commisurato:

- dal 1° al 10° anno di iscrizione alla Cassa, il 6% annuo calcolato sulle quote versate anno per anno fino a quel momento dal socio stesso;

- dall'11° anno fino alla data di recesso del socio dalla cooperativa il 2% annuo con l'arrotondamento in più o in meno per le frazioni di sei mesi, sempre calcolato sulla quota sociale versata anno per anno fino a quel momento dal socio stesso. In nessun caso il premio di solidarietà può superare i 10.000,00 Euro.

Gli importi spetteranno solamente ai soci che rientrano nelle categorie di versamento di Euro 52,00 o Euro 26,00 e saranno prelevati nei limiti del fondo accantonato con i ristorni.

Nessun premio può essere riconosciuto al socio che cessa il proprio rapporto di lavoratore dipendente e receda dalla cooperativa per motivi differenti da quelli sopra riportati nonchè per coloro che rientrano nella categoria dei soci che versano Euro 13,00..

Il socio che recede dalla società, acquisendo il diritto al premio di solidarietà, riceverà, altresì, in dono dalla cassa un presente in ricordo della sua permanenza in qualità di socio.. Tutti gli importi previsti dal presente articolo potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle esigenze mutualistiche

Art. 12 - Il socio con qualifica di operatore d'esercizio che non può effettuare le proprie prestazioni lavorative in azienda convenzionata a causa del ritiro o della sospensione della patente di guida, ed a seguito dei conseguenti provvedimenti adottati dal datore di lavoro, dai quali scaturisca la totale sospensione della retribuzione, potrà richiedere alla cassa un contributo della durata massima di sei mesi, pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili . Il contributo potrà essere richiesto da ogni socio per una sola volta, nell'intero arco della sua permanenza all'interno della società. Il contributo potrà essere richiesto solamente se il ritiro o la sospensione della patente siano intervenute per azioni non intenzionali, che non siano dovute a stato di ebbrezza o uso di sostanze stupefacenti e nei casi in cui non sia stato rispettato il codice della strada e il regolamento aziendale.

Il contributo verrà erogato a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, il quale dovrà valutare – con equità di giudizio in casi simili – se la condotta del socio sia o meno lesiva dei principi di onorabilità e professionalità della categoria.

Art. 13 - Il socio o gli aventi diritto dovranno dare immediatamente comunicazione del decesso delle persone sopraindicate e successivamente presentare il relativo certificato di morte in carta libera alla Cassa. Il contributo verrà deliberato su istanza del socio, corredata della necessaria documentazione, secondo quanto stabilito dal c. d. a., in via generale o in relazione al singolo caso.

In caso di morte del socio e dei seguenti congiunti, la Cassa provvederà alle solennità funerarie come appresso:

a) per la morte del socio corrisponderà, al familiare più prossimo, la somma di Euro 1.500,00, quale contributo alle spese per l'acquisto di una cassa mortuaria e di un loculo e per il noleggio del carro funebre, in più una corona di fiori dal costo di Euro 130;

b) per la morte del coniuge o del figlio, purchè celibe o nubile ed a carico del socio, una somma in denaro di Euro 1.500,00; per il figlio che fosse di età inferiore al 3° mese di vita, il contributo in denaro verrà ridotto del 50%.

Art. 14 - Nel caso di morte o di grave malattia del socio, contratta in qualsiasi momento del rapporto di lavoro da cui deriva la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità lavorativa permanente a qualunque servizio e si è in presenza di una invalidità documentata del cento per cento (100%) la cassa corrisponderà agli eredi, in caso di morte, o al socio stesso, in caso di inabilità permanente al lavoro, una indennità pari al massimo del premio di solidarietà previsto dallo statuto pari a Euro 10.000,00 ovvero al totale delle quote sociali versate fino a quel momento se inferiore.

Sia gli eredi che il socio inabile devono documentare alla cassa il loro status di aventi diritto con idonea documentazione, in particolare per quanto riguarda il socio inabile al lavoro occorre, tra gli altri documenti, comprovare il diritto al riconoscimento di una pensione da parte degli enti competenti per invalidità permanente e assoluta al lavoro, in caso di morte di un socio qualora nessuno, tra i familiari o gli eredi, si curi di provvedere ad una dignitosa sepoltura, la cassa, direttamente e prima di procedere alla liquidazione di quanto dovuto agli eredi, curerà di apportare una decorosa inumazione del socio defunto. L'importo delle spese sostenute, a tal fine, sarà trattenuto, dietro delibera del Consiglio di Amministrazione, da quanto dovuto agli eredi. Gli importi previsti dal presente articolo potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle esigenze mutualistiche

TITOLO IV: CARTE DI CREDITO

Art. 15 – La Cassa potrà procedere alla stipula di una o più convenzioni per l'emissione di carte di credito definite corporate and co – branded che prevedano, dunque, il collegamento diretto alla Cassa quale soggetto contraente e siano caratterizzate dalla presenza di un marchio aggiuntivo della Cassa stessa. Le carte avranno il limite di spesa mensile previsto dalla convenzione e saranno concesse ai Soci che ne faranno richiesta nell'ordine in cui tali richieste saranno pervenute all'Istituto. La concessione della carta deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dopo un'attenta istruttoria, tenuto conto della posizione debitoria del richiedente che dovrà, inoltre, possedere i requisiti previsti dalla convenzione e la cui capienza dello stipendio, al netto delle anticipazioni già concesse, sia ritenuta sufficiente da consentire la restituzione dell'esposizione che maturerà sulla carta secondo il piano concordato in sede di emissione.

Le somme spese in un mese dal singolo contraente Socio, risultanti dall'estratto conto della banca, saranno rimborsate dal Socio stesso alla Cassa in un numero di rate mensili che sia compreso tra 5 e 12. Sulla dilazione verranno addebitati dall'Cassa gli interessi nella misura iniziale del 12% annuo che potrà essere modificato dal Consiglio d'Amministrazione in ragione delle esigenze dell'Cassa e comunque ad un tasso inferiore agli istituti concorrenziali.

TITOLO VII: RACCOLTA DEL RISPARMIO SOCIALE

Art. 16 - La raccolta del risparmio sociale ai sensi dello Statuto ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, non potrà avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento ai sensi del D.M. Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni potrà avvenire esclusivamente fra i Soci ed è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 17 - L'ammontare della raccolta del risparmio presso ciascun Socio non potrà superare la somma massima prevista dalle leggi vigenti in materia.

Art. 18 - Il risparmio sociale può essere alimentato da versamenti in contanti, assegni bancari e assegni circolari e mediante trattenuta, anche una tantum, sullo stipendio. I Soci con rapporto di dipendenza possono, inoltre, sottoscrivendo presso la sede della Cooperativa apposita delega, autorizzare, fino a revoca, l'effettuazione di una trattenuta mensile dalla propria retribuzione da accreditare sul libretto di deposito personale.

Art. 19 - Ogni operazione di versamento o prelievo, verrà documentata al Socio mediante annotazione sul libretto di deposito a lui intestato sul quale verranno riportati gli estremi dell'operazione, il saldo precedente ed il saldo attuale dopo l'operazione effettuata e qualsiasi altra operazione non ancora annotata in quanto effettuata con separate disposizioni del Socio.

I depositi ed i prelievi dovranno essere fatti, di norma, dal Titolare del libretto di risparmio sociale. Il Socio intestatario del libretto di deposito, potrà conferire delega a persona di sua fiducia per l'effettuazione dei depositi e dei prelievi con le modalità ed i limiti della normativa bancaria e dei relativi usi.

La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 20 - In caso di perdita, sottrazione o distruzione della copia del documento, il Socio dovrà farne denuncia all'autorità giudiziaria e presentarne copia agli uffici amministrativi della Cassa onde ottenere il rilascio di un duplicato.

Art. 21 – I tassi di interesse applicati sui libretti di deposito verranno stabiliti periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Detti tassi non potranno mai superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti.

Le variazioni del tasso di interesse verranno comunicate ai Soci mediante affissione in bacheca ed in ogni caso mediante comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio noto all'Istituto.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi saranno capitalizzati sempreché non generino un deposito superiore al massimale previsto dalle vigenti normative in materia.

Non sono ammessi prelievi che generino interessi passivi per il Socio.

Art. 22 - Le operazioni di prelievo e di versamento debbono essere effettuate presso la sede dell'Cassa nei giorni e nelle ore stabilite o mediante intermediario finanziario. I prelievi da parte dei Soci dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per somme fino ad € 2582,28 con un preavviso di almeno 48 ore;

b) per somme superiori a € 2582,28 con preavviso di una settimana;

Il Socio nelle operazioni di prelievo riceverà assegni bancari o bonifici su c/c bancario.

Art. 23 - Le valute sui versamenti effettuati verranno comunicate ai Soci mediante affissione in bacheca ed in ogni caso mediante comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio noto alla Cassa.

Art. 24 - Su tutti i prelievi effettuati dal Socio l'importo viene addebitato con valuta del giorno in cui è stata effettuata l'operazione .

Art. 25 – Copia dello Statuto e del Regolamento trovasi depositata presso la sede della Cassa.

“Il sottoscritto dott. Fabrizio Fiori Nastro, ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la società”.